

Codice A1817A

D.D. 23 agosto 2016, n. 2232

Legge Regionale n.45 del 9 agosto 1989. Comune Valstrona (VB) - Localita' Luzzogno e Inuggio - Richiedente Consorzio Agricolo Alpe Cerei, Cascine d'Alessi e Casalaro. Richiesta di autorizzazione per la realizzazione di pista agro-silvo pastorale al servizio degli alpeggi di Luzzogno e Inuggio.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989;
VISTA la Legge Regionale n. 44 del 26 aprile 2000;
VISTO l'art. 17 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
VISTO l'art. 17 della Legge Regionale n. 23 del 28 luglio 2008;
VISTA la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009;
VISTA la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 4/AMD del 3 aprile 2012;
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 29 ottobre 2015;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1-2692 del 23 dicembre 2015;
VISTA la richiesta di autorizzazione per interventi di modifica e/o trasformazione del suolo in zone sottoposte a vincolo idrogeologico del 01/02/2016 (prot. n. 4348);
VISTA la lettera di avvio del procedimento del 03/02/2016, prot. n. 4793;
VISTE le integrazioni presentate in data 25/07/2016 prot. 32187;
PRESO ATTO del parere di istruttoria forestale del 01 agosto 2016, redatto dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania per l'istruttoria della pratica in oggetto;
PRESO ATTO del parere di istruttoria geologico del 02 agosto 2016, redatto dal Funzionario Tecnico incaricato dal Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania per l'istruttoria della pratica in oggetto;

tutto ciò premesso

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, il Consorzio Agricolo Alpe Cerei, Cascine d'Alessi e Casalaro di Vastrona (VB) ad effettuare modifiche e/o trasformazioni d'uso del suolo in merito al progetto di "Realizzazione di una pista agro-silvo-pastorale al servizio degli alpeggi di Luzzogno e Inuggio" nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. in fase di realizzazione dell'intervento andranno puntualmente verificate le caratteristiche geomeccaniche dell'ammasso roccioso e le caratteristiche geotecniche dei depositi incoerenti, affioranti o messi allo scoperto dagli scavi, e dove le stesse risultassero peggiori rispetto ai parametri progettuali assunti, dovranno essere adeguate – ove necessario – le soluzioni tecniche previste da progetto;
2. dovrà essere garantita la stabilità e la protezione dall'erosione dei materiali di riporto con funzione di ripristino del profilo del terreno, attraverso le opportune opere;
3. tutte le linee di drenaggio, anche a carattere temporaneo, individuate o meno sulle planimetrie di progetto, dovranno essere opportunamente intercettate e regimate mediante sagomatura del piano

viabile “a corda molle”, ponendo in essere tutti gli accorgimenti tecnici volti a prevenire l’erosione dei guadi e dei terreni sottostanti;

4. il taglio degli alberi e l’eliminazione delle ceppaie dovranno precedere i movimenti di terra, il taglio dovrà essere strettamente limitato agli esemplari necessari per la realizzazione del tracciato, il materiale dovrà essere esboscato e accatastato lungo la viabilità;

5. per la ricostituzione della copertura boschiva e il ripristino vegetativo dovrà essere utilizzato postime forestale garantito e certificato ai sensi delle normative vigenti utilizzando le specie autoctone individuate nella relazione specialistica di progetto a firma del tecnico abilitato, con sesto di impianto e densità atte a garantire la ricostituzione di un bosco e di fasce boscate naturaliformi;

6. nelle zone rinaturalizzate dovranno essere effettuate le operazioni di controllo delle specie infestanti, le sostituzioni delle fallanze e le irrigazioni di soccorso per i 5 anni successivi all’impianto;

7. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, con particolare riguardo ai tratti in riporto sovrastanti a viabilità; in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;

8. le scarpate a monte dei muri e delle scogliere previste a progetto dovranno essere sottoposte a riprofilatura, provvedendo in particolare allo scoronamento della zolla di monte; le nuove inclinazioni non dovranno superare i 30° in riporto e i 35° in scavo, con esclusione dei tratti in roccia;

9. lungo tutto il tracciato della viabilità interessata dai lavori di sistemazione dovranno essere realizzati tratti di cunetta longitudinale sul lato di monte, per raccogliere le acque del versante e quelle del piano viabile;

10. inoltre per lo sgrondo delle acque dovranno essere realizzate cunette trasversali e tagliacqua, inclinate trasversalmente rispetto all’asse stradale in numero adeguato in funzione della pendenza della pista.

11. tutte le scarpate e in particolare quelle in riporto dovranno essere inerbite mediante idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall’esecuzione dei lavori di riprofilatura delle superfici;

12. in corso d’opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.

13. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;

14. gli attraversamenti dei corsi d’acqua previsti dal progetto dovranno essere soggetti, nel caso in cui interessino corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche, alla preventiva autorizzazione regionale.

Dovranno essere comunicate al Settore scrivente e al Comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989, gli interventi in oggetto sono esenti da cauzione in quanto opere finalizzate all’esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Ai sensi del comma 4 dell’art. 9 della Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 il titolare dell’autorizzazione è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento in quanto le

modifiche e/o trasformazioni sono finalizzate all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

I lavori dovranno essere realizzati entro 60 mesi dalla data della presente determinazione.
Le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

La presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle trasformazioni/modificazioni del suolo di cui trattasi con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità previste dal codice del processo amministrativo D. Lgs. 104/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente del Settore
Ing. Giovanni Ercole